

**G. Buonomo, *Lo scudo di cartone*, Rubbettino, maggio 2015, p. 254.**

L'alternativa tra abuso della prerogativa e frode alla guarentigia si vive, in Italia, con un *pathos* maggiore di molte altre democrazie moderne. Vi è chi lo spiega con il parlamentarismo esasperato della Repubblica, solo da pochi anni corretto da un sistema elettorale maggioritario; c'è invece chi lo imputa all'assenza di senso civico di molti detentori di pubbliche funzioni, pronti a piegarle per fini privati o non legittimi. Anche l'alterazione del confine dell'ambito immunitario tradizionale può aver avuto il suo effetto, visto che l'autorizzazione a procedere è stata sì abolita nel 1993, ma è stata introdotta un'autorizzazione sulle intercettazioni telefoniche di difficile gestione (vista la natura di atti a sorpresa di queste misure).

La nuova spiegazione, che il testo aggiunge alle precedenti, è invece quella secondo cui si tratti di un sottoprodotto del dogma della sovranità del Parlamento. Quello che nella patria anglosassone del parlamentarismo si spiegava con il ruolo giurisdizionale, esercitato nel palazzo di Westminster, nella penisola si è andato evolvendo in una forte contrapposizione di tipo giusfilosofico: tra Vittorio Emanuele Orlando e Santi Romano, la tardiva vittoria del primo – al termine del ventennio fascista – ha prodotto l'anomalia di un ambito geografico totalmente sottratto da ogni sindacato giurisdizionale. Lo strumento del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato – pure presente nella Costituzione del 1948 – ha dovuto attendere quarant'anni per essere applicato al dominio immunitario; oltre sessant'anni, poi, hanno portato a declinare la tesi del nesso funzionale anche per gli aspetti organizzativi della vita delle Camere. È prevedibile che nel prossimo futuro anche oggettive anomalie di quel sistema – come l'impugnabilità di atti sostanzialmente amministrativi, ma formalmente parlamentari perché assunti da organi minori delle Camere – saranno riportate alla regola della *judicial review*.

Il testo ci spiega attraverso quali percorsi si è arrivati a questa lenta evoluzione, e quali siano gli strumenti per progredire secondo i principi dello Stato di diritto. Ne deriverà non solo maggiore chiarezza nell'utilizzo dello strumento immunitario, sottraendolo a prassi di eccessiva disinvoltura delle Camere che vengono sempre più sanzionate dal Giudice dei conflitti; ma si potrà anche evitare che su punti importanti della vita istituzionale (come la disciplina dei lobbysti, del conflitto di interessi, dei contributi ai Gruppi, dell'accesso paritario ai mezzi di comunicazione in campagna elettorale, dei requisiti per le nomine parlamentari alle autorità indipendenti) la carenza di tutela porti i soggetti lesi o incisi a denunciare alle sedi internazionali l'impossibilità di accedere ad un giudice all'interno dell'ordinamento italiano.